COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03/02/2016

N. 9

OGGETTO : PRESA ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 1017/2016 IN DATA 26 GENNAIO 2016 NELLA VERTENZA TRA COMUNE/CALA DEI GENOVESI E PORTO DI LAVGNA PER ILLICEITA' DI CONDOTTA E RISARCIMENTO DANNO RELATIVO ALLA GESTIONE PORTO TURISTICO GIUDIZIO DI INAMMISSIBILITA' E CONDANNA DELLA CALA DEI GENOVESI ADEMPIMENTI CON SEGUENTI.

L'anno Duemilasedici, addì tre del mese di Febbraio, alle ore 11:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	6	0

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO CHE:
con atto di citazione notificato in data 7.8.2013, acquisito al protocollo generale del Comune di Lavagna con atto prot. 0021935 il 7.8.2013 - proposto dinnanzi al Tribunale di Milano da Cala dei Genovesi S.p.A., con sede legale in Milano, Via Serviliano Lattuada n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Stradella del Foro di Milano – ha richiesto :
- "Accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti di vendita della proprietà superficiaria stipulati dalla Porto di Lavagna S.p.A. e per l'effetto dichiarare validi ed efficaci sia la concessione del 1974, sia i contratti di ormeggio stipulati dalla Cala dei Genovesi con gli utenti del porto, tutti di titolarità di Cala dei genovesi S.p.A. con conseguente diritto di Cala dei Genovesi di gestire il porto turistico di Lavagna;
- Dichiarare tenuti e condannare ex art. 2043 c.c., in solido tra loro ex art. 2055 c..c., la Porto di Lavagna S.p.A. e il Comune di Lavagna al pagamento, in favore di Cala dei Genovesi dell'importo di € 500.000.000,00, o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
- Con vittoria si spese e onorari di causa, oltre accessori di legge.";

RITENUTE pretestuose e infondate le domande proposte nei confronti del Comune e ravvisata comunque la necessità di tutelare gli interessi propri, con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 19.12.2013, veniva disposto di costituirsi nella causa in oggetto e autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente ;

DATO ATTO che in base all'art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare lo difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso e che lo stesso con determinazione dirigenziale n. 217 del 05.04.2014 ha quindi attribuito l'incarico di assistenza legale all'Avv. Alessandro Ghibellini del foro di Genova;

CHE a seguito di complessa vicenda giudiziale il Tribunale di Milano, X Sezione, **ha respinto** con sentenza n.1017/2016 pubblicata il 26.01.2016 le domande proposte

dalla Società Cala dei Genovesi spa contro il Comune di Lavagna nonché contro la Porto di Lavagna condannando l'attrice Cala dei Genovesi spa al risarcimento per lite temeraria nella misura di Euro 50.000,00 per ciascuna delle parti convenute, nonché alle spese di lite per Euro 40.000,00 oltre accessori, per ciascuna delle parti in conformità alle motivazioni e dispositivo di cui all'allegata sentenza;

CHE il Responsabile del procedimento vista la sentenza e sentito il legale ha proposto le seguenti azioni:

- demandare al legale dell'ente di valutare se provvedere alla notifica della sentenza ovvero attendere che decorra il termine lungo (sei mesi dal deposito) ai fini del passaggio in giudicato della stessa
- richiedere il pagamento di quanto liquidato in sentenza a favore del Comune (qualora tale soggetto non proceda autonomamente);
- demandare, quindi, al legale dell'Ente di sollecitare il collega difensore della Cala dei Genovesi spa al pagamento delle somme dovute fissando termini ravvicinati per promuovere in caso di mancato pagamento spontaneo l'azione esecutiva;
- nel caso di non adempimento dar corso tramite il legale a procedura esecutiva, previa notifica di precetto con aggravio di spese a carico della controparte;

RILEVATO CHE l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile di Procedimento del Servizio SUAP - Porto Turistico Geom. Piero Bonicelli;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, Arch. Massimo Beronio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 28/01/2016;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 28/01/2016;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1) Di prendere atto della sentenza del il Tribunale di Milano, X Sezione n.1017/2016 pubblicata il 26.01.2016 RG. n. 59589/2013 rep. n.730/2016 del

26.01.2016 che ha respinto le domande proposte dalla Società Cala dei Genovesi spa contro il Comune di Lavagna nonché contro la Porto di Lavagna condannando l'attrice Cala dei Genovesi spa al risarcimento per lite temeraria in conformità a quanto disposto nella sentenza stessa allegato n.1.

2) Di dare carico al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali di procedere tramite il legale incaricato di sviluppare le azioni proposte per recupero del credito e precisamente procedere a richiedere:

a) demandare al legale dell'ente di valutare se provvedere alla notifica della sentenza ovvero attendere che decorra il termine lungo (sei mesi dal deposito) ai fini del passaggio in giudicato della stessa
b) richiedere il pagamento di quanto liquidato in sentenza a favore del Comune (qualora tale soggetto non proceda autonomamente);
c) demandare, quindi, al legale dell'Ente di sollecitare il collega difensore della Cala dei Genovesi spa al pagamento delle somme dovute fissando termini ravvicinati per promuovere in caso di mancato pagamento spontaneo l'azione esecutiva;
d) nel caso di non adempimento dar corso tramite il legale a procedura esecutiva, previa notifica di precetto con aggravio di spese a carico della controparte;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Geom. Pietro Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessi ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sentenza n. 1017/2016 pubbl. il 26/01/2016
RG n. 59589/2013
Repert. n. 730/2016 del 26/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

DECIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 59589/2013 R.G. promossa da:

CALA DEI GENOVESI S.P.A. C.F. 01720130150 assistito e difeso dall'avv. STRADELLA UMBERTO e dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA LARGA 31 MILANO presso avv. STRADELLA UMBERTO

ATTRICE

contro:

PORTO DI LAVAGNA SPA C.F. 12912750150, assistito e difeso dall'avv. ROVATTI AMEDEO ANGELO e dall'avv. elettivamente domiciliato in V.LE PREMUDA, 21 20129 MILANO presso avv. ROVATTI AMEDEO ANGELO

CONVENUTA

COMUNE DI LAVAGNA C.F. 00601910102, assistito e difeso dall'avv. GHIBELLINI ALESSANDRO e dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 2 20122 MILANO presso avv. GHIBELLINI ALESSANDRO

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

CONVENUTO

oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 28 ottobre 2016 , che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Cala Dei Genovesi S.p.a. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano Porto Di Lavagna S.p.a. ed il Comune di Lavagna per sentirli condannare, previo accertamento dell'illiceità della relativa condotta ex art. 2043 c.c. , al pagamento della somma di € 500.000.000,00 quale risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di una serie di illegittimi comportamenti addebitati ai convenuti.

Allegava l'attrice di aver costruito il Porto turistico di Lavagna e di averlo amministrato sino al 1998, anno in cui il Tribunale di Milano ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza e successivamente il fallimento.

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

Lamentava che Porto di Lavagna, quale assuntrice del concordato fallimentare della società attrice, avrebbe indebitamente sottratto i beni disponibili della stessa e l'intero complesso aziendale lasciandola priva di qualsiasi risorsa al momento del ritorno in bonis della stessa.

Contestava inoltre che Porto di Lavagna si sarebbe "accaparrata" la Concessione Demaniale Marittima del 1974 con un illegittimo subingresso nel 2003, posto che l'atto concessorio secondo la ricostruzione dell'attrice avrebbe dovuto rimanere in capo alla stessa in quanto non ceduto attraverso il concordato fallimentare.

Allegava inoltre ulteriori condotte illegittime da parte della convenuta Porto di Lavagna nelle quali sarebbe concorso il Comune di Lavagna che non avrebbe adottato le procedure corrette per rilasciare il provvedimento di subingresso nella Concessione Demaniale e non avrebbe sanzionato la convenuta Porto per le sue condotte inadempienti.

Si costituiva la convenuta Porto di Lavagna eccependo preliminarmente il giudicato ex art. 2909 c.c. formatosi su tutte le questioni sollevate dall'attrice già affrontate da altre pronunce aventi ad oggetto le medesime questioni riproposte dall'attrice in questa sede (Trib. Chiavari del 10.12.03; Corte Appello Genova sent. 1238/08, Corte Cassazione 12140/09- doc.3,4,5).

Avanzava la convenuta in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno provocato dalla condotta abusiva del processo da parte dell'attrice,

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

nonché la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'aver agito in giudizio con colpa grave e temerarietà.

Si costituiva altresì il Comune di Lavagna eccependo l'inammissibilità della domanda stante il giudicato formatosi sulle stesse questioni, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria per essere competente il Giudice Amministrativo, il difetto di legittimazione passiva del Comune, la prescrizione del diritto, l'infondatezza delle domande nel merito ed infine avanzando domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa passava in decisione all'udienza del 28 ottobre 2015 ove il nuovo Giudice assegnatario della causa tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve ritenersi assorbente la questione relativa al giudicato formatosi su tutte le questioni riproposte avanti questo Tribunale dall'attrice Cala dei Genovesi S.p.a..

Deve infatti ritenersi che l'eccezione di giudicato proposta da entrambi i convenuti sia fondata.

dott.ssa A. Cassano Ciciuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

La questione più volta proposta dall'attrice attiene all'affermazione che non sarebbe stata trasferita alla medesima la Concessione Demaniale Marittima in quanto non facente parte dell'attivo fallimentare, con conseguente implicito accertamento della validità ed efficacia sia della concessione del 1974 che dei contratti di ormeggio dalla stessa stipulati con i terzi e conseguente inefficacia di quelli stipulati da Porto di Lavagna.

Tale questione risulta tuttavia già affrontata tra le stesse parti e decisa sia in sede amministrativa che in sede ordinaria con sentenze passate in giudicato dalla Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (doc.5,7,28), con conseguente impedimento da parte di questo Tribunale di riesaminare la questione anche con riferimento al risarcimento del danno.

Invero la legittimità del subingresso nella Concessione Demaniale Marittima è già stata oggetto di giudizio conclusosi con la Sentenza del Consiglio di Stato 5857/11che ha confermato la sentenza del TAR Liguria in cui veniva respinta la domanda, oggi riproposta dall'attrice in questa sede, di condanna al risarcimento del danno connesso alla mancata riconsegna del Porto Turistico di Lavagna, con conseguente accertamento della legittimità del subingresso di Porto di Lavagna nella concessione Demaniale Marittima.

Vi è quindi identità di *petitum* tra la presente causa e quella proposta in sede amministrativa anche in punto di risarcimento del danno.

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

Vi è altresì identità di *causa petendi* posto che l'attrice fonda la propria domanda di risarcimento del danno sull'inadempimento dei convenuti che avrebbe avuto origine dall'autorizzazione di Porto di Lavagna al subingresso nella Concessione Demaniale del 2003.

Invero sulla questione relativa al trasferimento all'assuntore del Concordato (Porto di Lavagna) anche della Concessione è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.12140/09 che ha definitivamente statuito sull'avvenuto trasferimento in sede di concordato preventivo all'assuntore del Concordato stesso (Porto Di Lavagna) di tutto l'attivo fallimentare ivi compresa la Concessione Demaniale Marittima.

La Suprema Corte ha infatti affermato che *all'assuntore del concordato erano state trasferite tutte le attività di Cala dei Genovesi S.p.a. incluse quelle connesse alla sua veste di concessionaria demaniale ...Infatti per effetto della dichiarazione di fallimento.... Tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A. ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, come quelle che sorgono dalla concessione di beni del demanio marittimo, senza necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari...(* Cass.12140/09).

Parimenti il Consiglio di Stato ha ribadito che l'assuntore del concordato, conseguendo la proprietà delle opere interessate dalla concessione, è

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

legittimato a chiedere l'autorizzazione al subingresso senza necessità di acquisire il consenso dell'originario concedente (Cons. di Stato 6370/05).

Ne consegue l'inammissibilità di tutte le domande proposte dall'attrice in quanto coperte da giudicato.

La consapevolezza certa ed incontestabile da parte dell'attrice dell'infondatezza delle domande proposte sulle quali si è già pronunciato sia il Giudice ordinario, che quello amministrativo in via definitiva, non può non configurare a carico di Cala dei Genovesi S.p.a. la responsabilità aggravata ex art. 96 comma primo c.p.c..

Non vi è dubbio che l'ingiustificata condotta dell'attrice che ha coinvolto i convenuti in plurime iniziative processuali, tutte risoltesi con il rigetto delle pretese e con statuizioni non più sindacabili, configura un vero e proprio abuso del processo con violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Deve peraltro ritenersi che il dispendio di energie processuali difensive da parte dei convenuti abbia loro causato danni tenuto conto delle esorbitanti richieste risarcitorie che, in quanto tali, non possono non incidere negativamente sull'immagine di un Ente pubblico, quale il Comune di Lavagna e sulla convenuta impegnata nel delicato momento della richiesta

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

del rinnovo della Concessione e nell'esecuzione di opere migliorative del Porto Turistico.

Deve infatti ritenersi che la pendenza di un giudizio con richieste di risarcimento dei danni per € 500.000.000,00 non può che costituire un evidente ostacolo all'eventuale ricorso al credito da parte della convenuta.

Ne consegue pertanto che l'attrice va condannata al pagamento a favore dei convenuti della somma equitativamente stimata di € 50.000,00 ciascuno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

- Dichiara inammissibili tutte le domande proposte dall'attrice stante il giudicato ex art. 2909 c.c.;
- Condanna l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 comma primo c.p.c. e per l'effetto a corrispondere a ciascun convenuto € 50.000,00;

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1f1

- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Porto di Lavagna S.p.a. e Comune di Lavagna liquidate in complessivi € 40.000,00 per ciascun convenuto oltre accessori di legge, Iva e Cpa.

Milano, 26 gennaio 2016

Il Giudice

Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)

==========

Pubblicata in data 6/02/2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)